

TRATTAMENTO MINIMO INTEGRATO 2013

A CHI SPETTA

- Per legge le pensioni più basse devono essere integrate fino a raggiungere un importo minimo che oggi, 2013, è di euro 495,43 mensile ed euro 6.440,59 annuo.
- L'integrazione è data dalla differenza tra tale importo e la pensione maturata con i contributi.
- L'integrazione non spetta, o spetta solo in parte, se il reddito personale o familiare del pensionato supera determinati importi (vedi pagine seguenti).

TRE SITUAZIONI

La riforma delle pensioni ha modificato i limiti di reddito, per cui ora abbiamo tre diverse situazioni:

- 1) pensioni con decorrenza fino al 31-12-1993: si tiene conto solo del reddito del pensionato.
- 2) Pensioni con decorrenza 1994: si guarda anche il reddito del coniuge. L'integrazione intera spetta se la coppia ha un reddito inferiore a 25.762,36 euro (4 volte il T.M.).
- 3) Pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1995 in poi: si ha diritto all'integrazione intera se il reddito della coppia non supera 19.321,77 euro (3 volte il T.M.).

PENSIONATO SOLO

- Reddito personale, che consente l'integrazione intera, fino a euro 6.440,59. L'integrazione spetta per intero e al pensionato viene garantito in ogni caso il minimo, cioè 495,43 euro.
- Reddito compreso tra euro 6.440,59 e 12.881,18. L'integrazione spetta per differenza tra il reddito personale ed il limite superiore.
Esempio: pensione da contributi 126,14 € reddito personale disponibile 8.624,09 €
 Ai 126,14 € si aggiungono 327,47 € (12.881,18 – 8.624,09 : 13)
 Per cui la pensione sarà di 453,61 € al mese.

PENSIONATO CONIUGATO: (decorrenza pensione dopo l'1-01-1995)

- Reddito della coppia, che consente l'integrazione intera, fino a €19.321,77.
 Al pensionato spetta comunque il minimo di 495,43 € se il reddito personale non supera 6.440,59 €
- Reddito della coppia tra €19.321,77 e €25.762,36.
 L'integrazione è data dalla differenza tra il reddito della coppia e il limite superiore, € 25.762,36.
Esempio: Pensione da contributi 116,19 € reddito della coppia 22.464,45 €
 Ai 116,19 € si aggiungono 253,69 € (25.762,36 – 22.464,45 : 13).
 Per cui la pensione sarà di 369,88 € al mese.

PENSIONI AL TRATTAMENTO MINIMO

La legge Finanziaria per il 2001, all'articolo 70, commi da 7 a 10, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti di cui al D. Lgs. 509/94 (praticamente tutti: dipendenti, autonomi e professionisti), il cui importo complessivo annuo, al netto del trattamento di famiglia, non superi il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è corrisposto un importo aggiuntivo pari a euro 154,94 annue (lire 300.00).

Tale importo aggiuntivo è corrisposto dall'Inps in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno e spetta a condizione che il soggetto:

- non possieda un reddito complessivo individuale assoggettabile all'Irpef relativo all'anno stesso (2013) superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo (euro 9.660,88);
- non possieda, se coniugato, un reddito complessivo individuale assoggettabile all'Irpef relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo, né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo superiore a tre volte il medesimo trattamento minimo (euro 19.321,77). Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

Nei confronti dei soggetti che soddisfano il requisito e per i quali l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici risulti superiore al trattamento minimo e inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento minimo incrementato di euro 154,94 annue, l'importo aggiuntivo viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite.

Qualora i soggetti interessati non risultino beneficiari di prestazioni presso l'Inps, il casellario centrale dei pensionati provvede a individuare l'ente incaricato dell'erogazione dell'importo aggiuntivo, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità sopra indicate.

L'importo aggiuntivo non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.